

Programma di lavoro dell'ABE per il 2020

SINTESI

Introduzione

1. Il programma di lavoro dell'Autorità bancaria europea (ABE), come previsto dal suo regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), contiene un quadro completo degli obiettivi e delle attività dell'Autorità stessa per gli anni a venire, conformemente al suo mandato.
2. L'elaborazione del programma di lavoro dell'ABE è un esercizio essenziale per la realizzazione della sua strategia e per attribuire le priorità adeguate, che va di pari passo con l'assegnazione delle risorse. Il programma di lavoro dell'ABE consta dei suoi programmi di lavoro annuali e pluriennali.
3. Il programma di lavoro pluriennale 2020-2022, che è definito dalle priorità strategiche proposte dall'ABE per i prossimi anni, sintetizza gli obiettivi principali di cui ai mandati specificati nel regolamento e nella vigente legislazione dell'UE riguardante il settore bancario.
4. Ciascuna area strategica è integrata da attività del programma di lavoro annuale, che specificano nel dettaglio i compiti da svolgere nel corso dell'anno e le risorse necessarie a tale scopo. Ciò garantisce trasparenza e responsabilità nei confronti delle parti interessate dell'ABE e serve a collegare internamente le attività e i processi di routine alle aree strategiche.

Sostenere l'esecuzione del pacchetto sulla riduzione del rischio e l'attuazione delle norme globali nell'UE

5. Nel 2020 l'ABE lavorerà intensamente ai mandati di cui al pacchetto di misure di riduzione del rischio (RRM) con l'obiettivo di fornire i regolamenti di secondo livello necessari all'attuazione della nuova CRD (direttiva sui requisiti patrimoniali), del nuovo CRR (regolamento sui requisiti patrimoniali) e della nuova BRRD (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche), accanto all'introduzione del regime dettato dal regolamento e dalla direttiva sulle imprese d'investimento (IFD/IFR) e alla direttiva sulle obbligazioni garantite. Tali modifiche legislative seguiranno piani d'azione chiari, con l'obiettivo di i) ridurre la leva finanziaria eccessiva, ii) affrontare il rischio di finanziamento a lungo termine, iii) affrontare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio del quadro e migliorando la proporzionalità, e iv) ridurre l'onere di conformità per i piccoli enti.
6. Un settore chiave sarà l'attuazione di requisiti più sensibili al rischio di mercato, a seguito dei lavori di Basilea sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB). Le modifiche i) stabiliranno norme più chiare sulla portata dell'applicazione per prevenire l'arbitraggio normativo, ii) incrementeranno la proporzionalità e iii) rafforzeranno le condizioni di utilizzo dei modelli interni per migliorare la coerenza e la comparabilità della ponderazione del rischio tra le banche. Nel suo documento di discussione sull'attuazione nell'UE dei quadri rivisti riguardanti i rischi di mercato e di controparte, pubblicato il 18 dicembre 2017, l'ABE ha esposto le proprie considerazioni riguardo alle principali problematiche di attuazione previste per le nuove strategie in relazione al rischio di mercato e di controparte. Il lavoro dell'Autorità¹ in questo settore è stato strutturato in quattro fasi. Nel 2020 è prevista l'attuazione dell'obbligo di segnalazione (metodo standardizzato dell'FRTB) e di parti essenziali delle revisioni dell'FRTB per il metodo dei modelli interni nonché per il trattamento di

¹ Piano d'azione dell'ABE per le nuove strategie relative al rischio di mercato e al rischio di controparte: <https://eba.europa.eu/documents/10180/2844544/EBA+roadmap+for+the+new+market+and+counterparty+credit+risk+approaches.pdf>

posizioni fuori portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio sulle posizioni in materie prime.

7. Un'altra priorità chiave sarà il completamento del piano d'azione dell'ABE per i rating interni (IRB)² ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito. Ciò mira ad affrontare i timori legati a un'eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, derivanti dall'applicazione di modelli interni. Il completamento del piano d'azione in questione mira a incrementare la solidità e la comparabilità delle valutazioni interne del rischio e dei requisiti patrimoniali degli enti europei nonché a migliorare la trasparenza dei modelli e dei relativi risultati, al fine di ripristinare la fiducia riguardo all'utilizzo dei modelli IRB. Pertanto, il piano d'azione prevede tre componenti di lavoro: i) la revisione del quadro normativo del metodo IRB, che include una migliore operatività delle tecniche di attenuazione del rischio di credito per i prossimi anni, ii) la garanzia della coerenza di vigilanza, con l'uso adeguato dell'analisi comparativa a copertura del modello IFRS 9, e iii) l'incremento della trasparenza sulla base di modelli standardizzati e comparabili.
8. Per quanto concerne la nuova direttiva sulle imprese di investimento e il nuovo regolamento sulle imprese di investimento, l'ABE si concentrerà sul completamento dei mandati relativi ai requisiti patrimoniali e alla composizione del capitale, alla vigilanza su base consolidata, alle segnalazioni, all'informativa sul terzo pilastro, ai criteri riguardanti gli enti creditizi e al rischio di concentrazione.
9. Sulla base della nuova direttiva sulle obbligazioni garantite, l'ABE avrà tre relazioni per monitorare il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite, la valutazione equivalente di obbligazioni garantite di paesi terzi e lo sviluppo con strutture ad estensione condizionata (*conditional pass-through*).
10. Parallelamente all'estensione del livello normativo del pacchetto RRM, l'Autorità lavorerà con la Commissione, e in seguito con i colegislatori, al sostegno dell'attuazione delle norme di Basilea III nell'UE per cui, oltre alla pubblicazione del parere dell'ABE entro la metà del 2019, potrebbero essere necessari ulteriori dati informativi per il processo legislativo.

Fornire metodologie e strumenti efficienti per la convergenza in materia di vigilanza e le prove di stress

11. L'attuazione del pacchetto RRM nonché la preparazione dell'applicazione delle nuove norme globali in Europa richiedono una serie di nuove valutazioni importanti delle politiche del secondo pilastro per incrementare la convergenza nel settore della vigilanza. L'ABE inizierà le consultazioni sulle revisioni del secondo pilastro, su una migliore integrazione della proporzionalità, sulla coerenza con il primo pilastro e sui livelli delle politiche di applicazione in materia di capitale e liquidità.
12. Il controllo dell'attuazione di disposizioni prudenziali chiave sostiene le banche e favorisce la convergenza nel settore della vigilanza. L'Autorità continuerà il monitoraggio dei fondi propri e delle erogazioni di liquidità, concentrando la propria attenzione sugli strumenti di capitale e di passività, sulla cessazione del *grandfathering* degli strumenti di fondi propri nonché sul ricorso alla discrezionalità nell'ambito delle operazioni di liquidità per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità.

² Relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione IRB: <https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-report-on-progress-made-on-its-roadmap-to-repair-irb-models>

13. L'ABE eseguirà un'altra prova di stress al livello dell'Unione europea, in linea con la sua decisione precedente, nell'obiettivo di effettuare un esercizio biennale. La decisione di eseguire la successiva prova di stress al livello dell'UE nel 2020 si è basata sul riconoscimento dei progressi che le banche dell'UE stanno attualmente compiendo in relazione al rafforzamento delle rispettive posizioni patrimoniali. Non verranno introdotte modifiche sostanziali alla strategia della prova di stress, che continuerà a essere un esercizio vincolato dal basso verso l'alto. Tuttavia, saranno introdotti miglioramenti nella metodologia, fra cui l'integrazione delle principali proposte ricevute dalle banche nell'ambito dell'esercizio precedente. Alla luce di una prospettiva futura a più lungo termine, l'ABE continuerà a collaborare con tutti gli attori coinvolti sulle potenziali modifiche sostanziali al quadro della prova di stress al livello dell'UE.

Verso un centro dati integrato dell'Unione europea e un sistema di segnalazione semplificato

14. L'obiettivo dell'Autorità è di completare l'ultima fase del progetto EUCLID, che si concentrerà sull'aggiornamento della piattaforma di dati di vigilanza dell'ABE, che a sua volta sostiene la raccolta, la convalida, l'integrazione dei dati e il monitoraggio della segnalazione. Il culmine di tale lavoro sarà costituito dall'istituzione dell'ABE quale centro dati al livello dell'UE, al servizio delle autorità competenti e del pubblico. L'ABE lavorerà altresì a uno studio di fattibilità su un quadro integrato dell'UE per le segnalazioni.

Rendere l'antiriciclaggio una vera priorità per l'UE

15. In cooperazione con altre autorità europee di vigilanza, l'ABE rafforzerà il proprio ruolo nel settore della vigilanza relativa all'antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo da parte delle autorità nazionali, a seguito della comunicazione della Commissione riguardante il piano d'azione sull'antiriciclaggio. L'Autorità contribuirà a contrastare l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- a. continuando il proprio lavoro sullo sviluppo di politiche nonché sull'attuazione e sulla convergenza nel settore della vigilanza;
- b. rafforzando il proprio ruolo per quanto concerne la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni relative ai rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e alla vigilanza relativa all'antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo;
- c. avvalendosi della facoltà di chiedere alle autorità nazionali di vigilanza competenti in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo di svolgere indagini su potenziali violazioni del diritto dell'UE nonché di valutare un'eventuale richiesta rivolta a un ente di porre fine a un determinato comportamento;
- d. svolgendo valutazioni e verifiche inter pares delle strategie relative alla vigilanza nell'ambito dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo adottate dalle autorità nazionali competenti e sottoponendo le autorità competenti nazionali a una valutazione di rischio;

- e. cooperando e interloquendo con le unità di informazione finanziaria nonché con le controparti di paesi terzi in merito all'antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo.

Contribuire al solido sviluppo dell'innovazione e della sostenibilità finanziaria

16. L'8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato altresì il piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile e ha chiesto alle autorità europee di vigilanza di fornire sostegno alla sua esecuzione. Nel 2020 l'Autorità continuerà a sviluppare valutazioni dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'ambito delle sue attività generali e completerà la seconda fase del suo lavoro di preparazione sull'informativa e sulla valutazione del rischio nel settore della finanza sostenibile, in vista della stesura di un documento di discussione sull'integrazione dei criteri ESG nella gestione e nella vigilanza del rischio (mandati delle direttive CRD e IFD). L'ABE intraprenderà anche un lavoro di preparazione sulla classificazione e sul trattamento prudenziale di attivi dal punto di vista della sostenibilità (mandati delle direttive CRD e IFD). Inoltre, l'Autorità fornirà il sostegno tecnico del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza sull'informativa (attività di investimento e di consulenza).

17. L'ABE continuerà a seguire il proprio piano d'azione di tecnologia finanziaria monitorando l'innovazione finanziaria e assicurandosi che le disposizioni di legge restino tecnologicamente neutrali nella valutazione dell'impatto sui modelli di business e sul perimetro normativo. L'Autorità seguirà a rafforzare il forum europeo dei facilitatori dell'innovazione, concepito per promuovere la cooperazione e agevolare la scalabilità all'interno dell'UE. L'ABE svilupperà anche un lavoro tematico sulle «cripto-attività» e sulla tecnologia di registro distribuito e valuterà la potenziale attuazione di un quadro armonizzato sulla verifica della ciberresilienza.

Promuovere un quadro operativo per la risoluzione

18. Per quanto riguarda la nuova BRRD, l'ABE adempierà i mandati, iniziando ad accelerare quelli essenziali per l'operatività del quadro di risoluzione, come nel caso del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. L'Autorità si soffermerà, inoltre, su alcuni aspetti pratici che derivano dall'esperienza dell'attuazione sul campo e che sembrano necessari per l'esecuzione di decisioni di risoluzione, con un'attenzione particolare al bail-in.

Altre attività

19. L'ABE promuoverà ancora la protezione del consumatore, facendo seguito alla sua relazione sulle tendenze dei consumatori del 2019, in cui si monitora la convergenza delle attività di vigilanza e si valuta l'attuazione del sistema di garanzia dei depositi. Inoltre, l'Autorità continuerà ad assicurare l'efficace attuazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento, poiché il 2020 sarà il primo anno completo in cui i consumatori trarranno beneficio dalla maggiore scelta e concorrenza.

20. La revisione delle autorità europee di vigilanza inizierà il 1° gennaio 2020 e l'ABE si adopererà per attuare le modifiche al proprio regolamento istitutivo. L'Autorità acquisirà nuove competenze in materia di antiriciclaggio (come menzionato in precedenza) e si avvarrà di un comitato interno dedicato. Oltre a ciò, emergeranno ulteriori compiti legati alla sfera della protezione dei consumatori e ai fattori ESG e in relazione al ruolo tecnico dell'ABE nel monitoraggio dell'equivalenza.

La missione dell'ABE

21. La missione dell'ABE è di creare un quadro normativo e di vigilanza unico per l'intero settore bancario dell'UE, in modo da garantire un mercato unico efficiente, trasparente e stabile a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell'economia in generale.

22. Il compito principale dell'ABE è di contribuire, mediante l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del codice unico europeo nel settore bancario. Il codice unico europeo mira a fornire un insieme unico di norme prudenziali armonizzate per gli enti finanziari in tutta l'UE, contribuendo a creare condizioni di parità e a garantire un elevato livello di protezione per i depositanti, gli investitori e i consumatori.

23. L'ABE svolge un ruolo fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L'ABE è infine incaricata di valutare i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'Unione, in particolare mediante relazioni periodiche sulla valutazione del rischio e prove di stress effettuate a livello dell'UE.

24. Gli altri compiti previsti dal mandato dell'ABE includono:

- indagare su un'applicazione presumibilmente non corretta o insufficiente del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali;
- prendere decisioni nei confronti di singole autorità competenti o enti finanziari in situazioni di emergenza;
- mediare la risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere;
- operare come organo consultivo indipendente per il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione;
- assumere un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno.

25. Per lo svolgimento di tali compiti, l'ABE è tenuta a redigere una serie di documenti normativi e non normativi, tra cui norme tecniche vincolanti, orientamenti, raccomandazioni, pareri e relazioni ad hoc o periodiche.